



Dipartimento di Prevenzione  
UOSD VET  
Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento n° 19/2022/3

N. Protocollo del

**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO  
marino 03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto  
Alberoni)**

**da zona di tipo "A" a zona di tipo "B"**

**con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi delle  
specie VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M009 Mare pesca  
libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni) in VENEZIA (VE)**

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. N. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi - Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22BAT-U/5757 del 15/09/2022 relativo al campione di VONGOLA (C. gallina) prelevato in data 12/09/2022 con n° di verbale QVenet 050503-2200103102B nell'ambito di monitoraggio 03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni) che evidenzia la presenza di ESCHERICHIA COLI superiori ai limiti di zona A: 490MPN/100 GR

RTENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea dell'ambito di monitoraggio **03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni)** da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" (con l'obbligo al trattamento di depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi VONGOLA (C. gallina) - comune VENEZIA (VE)):

## **PRESCRIVE**

1. A tutela della salute pubblica:

- **La declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) classificati nell'ambito di monitoraggio 03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni) da "A" a "B" ed OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi delle VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio 03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni);**

- **Nel documento di registrazione dovrà essere riportata la seguente dicitura" Classe B temporanea per superamento dei limiti di E. coli";**

- Tali disposizioni saranno mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria delle zone di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi

- **Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/riciamo del prodotto commercializzato** destinato al consumo umano, QUALORA NON FOSSE STATO ETICHETTATO CON LA DICITURA "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA", raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con n° di verbale 050503-2200103102B, ovvero dalla data 12/09/2022

## 2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio **03M009 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Porto Lido a Porto Alberoni)** (operatori, consorzi, cooperative):

CO.GE.VO.

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Alle autorità competenti
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alle Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.

5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art 6, comma 12 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione), dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.

6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: RISTORI ANDREA  
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori  
Il Direttore della UOSD  
Molluschicoltura e Punti di Sbarco  
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)  
Tel. 0412608350



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**  
 SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale  
 Direzione Dr.ssa Lisa Barco  
 Laboratorio Controlli Ufficiali  
 Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD)  
 Tel. 049.8054304 Fax - Email  
 microbiologia\_aliment@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



**RAPPORTO DI PROVA**  
**n. 22BAT-U/5757**

Nr.Unico 22/118883 Ricevimento del 12/09/2022  
 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova  
 Consegna Ref: ZIWEB

**Spett.le**  
 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA  
 VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147  
 30174 VENEZIA (VE)

**RICHIEDENTE**  
 AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA  
 VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147  
 30174 VENEZIA (VE)

**VERBALIZZANTE**  
 GROSSELLE DARIO  
 Verbale invio campioni n. 050503-22001031028 del  
 12/09/2022

**PROPRIETARIO - ORIGINE - LUOGO PRELIEVO**  
 MARE PESCA LIBERA TRA LE 0,3 E LE 1,5 MIGLIA  
 DALLA COSTA (DA PORTO LIDO A PORTO  
 ALBERONI)  
 30100 VENEZIA (VE)

ARRIVO  
 15 SET. 2022

**PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO**

<b>MATERIALE ESAMPATO:</b> 1 campione (1 unità campionaria)		Identificazione: 1
<b>Tipo di materiale:</b> PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA (C. gallina))		
ANALISI (Metodo)	Sottoposita	Risultato
<b>CONTA ESCHERICHIA COLI</b> <b>B-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN)</b> (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 18848-3:2015 esclusi cap. 4.1, B.1 e 10.1 / EC 1:2017)		490 MPN/100g
<b>RICERCA SALMONELLA SPP</b> (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Non rilevato acido nucleico in 25 g

Temperatura di ricevimento rilevata: +2.0 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione 12/09/2022

Data inizio analisi 13/09/2022 - Data fine analisi 15/09/2022

IL DIRIGENTE  
 Dr.ssa L. Barco, Dr.ssa C. Loesano, Dr.ssa A.A. Lettini

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente. IZSVe non è responsabile delle informazioni e dei dati forniti dal cliente, se non per la loro trascrizione. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.  
 Num. Certificato: LTTNNN74T44L718Z Emesso dalla CA: INFOCERT SPA  
 Dirigente firmatario: Antonia Anna Lettini Data di firma: 15/09/2022  
 Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione definitiva